

COSTITUZIONE APOSTOLICA
DI GIOVANNI PAOLO II
MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM
PER LA DEFINITIVA FORMA GIURIDICA DEL
PONTIFICIO ISTITUTO DI STUDI
SUL MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA

GIOVANNI PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO a perpetuo ricordo del fatto

1. La Chiesa si è sempre preoccupata con particolare sollecitudine pastorale del Grande Sacramento del Matrimonio, essendo essa consapevole che matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. «Infatti la salvezza delle persone e della società umana e cristiana è strettamente congiunta con la felice condizione della comunità coniugale e familiare».

Di questa particolare sollecitudine pastorale è testimonianza la vastissima trattazione che il Concilio Vaticano II dedica al medesimo argomento.

I Sommi Pontefici, poi, e i Vescovi di tutto il mondo non hanno mai cessato di proporre e riproporre e di illustrare ai fedeli l'immagine più perfetta del matrimonio e della famiglia, rispondendo in pari alle domande di questa nostra età, come è accaduto quando il Nostro Predecessore Paolo VI promulgò l'Enciclica «[Humanae Vitae](#)».

Tra i molteplici segni di questa sollecita cura, dati nei tempi più recenti, spiccano certamente il Sinodo dei Vescovi di Roma, celebrato dal 26 settembre al 25 ottobre 1980, e la costituzione del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

2. Tra i principali doveri affidati alla missione della Chiesa per ciò che concerne Matrimonio e Famiglia deve essere considerato l'obbligo «di dichiarare a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia, di cui è tenuta ad assicurare il pieno vigore e la promozione umana e cristiana».

E' questo il motivo per il quale la Chiesa, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, si è interessata sia alla promozione della ricerca teologica circa il Matrimonio e Famiglia, sia dando vita ad Istituti, i quali si propongono la formazione pastorale di quelli che in modo speciale si trovano impegnati in questo campo della sua attività pastorale. Tuttavia è parso ormai necessario che si creasse un Istituto primario di studi per la promozione della ricerca teologica e pastorale su Matrimonio e Famiglia, per l'utilità di tutta la Chiesa.

3. Perciò, dopo aver tutto attentamente ponderato, stabiliamo e deliberiamo che al Pontificio Istituto di studi di Matrimonio e Famiglia, già fondato ed operante presso la Pontificia Università Lateranense, sia concesso il riconoscimento giuridico, perché la verità su Matrimonio e Famiglia sia indagata con metodo sempre più scientifico, e perché laici, religiosi e sacerdoti possano ricevere in materia una formazione scientifica sia filosofica-teologica, sia nelle scienze umane, in maniera che il loro ministero pastorale ed ecclesiale venga svolto in modo più adatto ed efficace per il bene del Popolo di Dio.

Questo Istituto ha pertanto la facoltà di conferire con diritto proprio ai suoi studenti accademici i gradi seguenti:

- il dottorato in Teologia con la specializzazione in scienze teologiche su Matrimonio e Famiglia;
- la licenza in Teologia su Matrimonio e Famiglia;
- il diploma in scienza su Matrimonio e Famiglia.

4. Questi scopi prefissati l'Istituto li conseguirà:

A. Istituendo un corso per il dottorato in Teologia con specializzazione in scienze teologiche su Matrimonio e Famiglia per quelli che hanno già la licenza in Teologia;

B. Istituendo un corso per la licenza nella Teologia su Matrimonio e Famiglia per quelli che hanno conseguito il baccellierato in Teologia;

C. Istituendo un corso per un diploma nella Teologia su Matrimonio e Famiglia per coloro che nella propria Nazione hanno il diritto di accedere all'Università;

D. Istituendo seminari di studi, ai quali sono inviatati uomini di provato sapere e per le questioni più importanti ed urgenti riguardanti Matrimonio e Famiglia, secondo il parere delle Autorità Accademiche dell'Istituto o la richiesta dei Dicasteri della Curia Romana o delle singole Conferenze dei Vescovi.

5. Le autorità Accademiche dell'Istituto sono: il Gran Cancelliere e Rettore della Pontificia Università Lateranense, il Preside e il Consiglio dell'Istituto. Il Preside, che appartiene d'ufficio al Senato Accademico della Pontificia Università Lateranense, è nominato dal Sommo Pontefice.

6. Si provvederà a realizzare in maniera opportuna quanto stabilito da questa Costituzione Apostolica, con Statuti propri, che dovranno essere approvati dalla legittima autorità della Santa Sede, dopo aver sentito il Senato Accademico della Pontificia Università Lateranense.

7. L'Istituto sarà collegato con un vincolo particolare con il Pontificio Consiglio per la Famiglia, secondo ciò che è descritto nella Lettera Apostolica, emanata Motu Proprio «[Familia a Deo Instituta](#)», sotto il n.V.f.

8. L'Istituto è affidato allo speciale patrocinio della Beatissima Maria Vergine di Fatima.

9. Questa Costituzione che, contrariamente alla consuetudine, viene promulgata dal giornale «L'Osservatore Romano», comincerà ad aver vigore dal 14 di ottobre del 1982.

Vogliamo infine che questa Nostra Costituzione sia stabile, valida ed efficace e sia osservata scrupolosamente da tutti coloro che vi sono interessati, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 ottobre, nella memoria della Beata Vergine del Rosario, l'anno 1982, quarto del Nostro Pontificato.

GIOVANNI PAOLO II